

## La querela nel rinnovato sistema della giustizia penale<sup>1</sup>.

di **Irene Scordamaglia**

**Sommario.** **1.** La querela: natura e funzione. – **2.** L'estensione della procedibilità a querela attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022: disciplina e regime transitorio. – **3.** prime applicazioni giurisprudenziali.

### **1. La querela: natura e funzione.**

Alla querela, disciplinata dagli artt. 120-126 c.p. e dagli artt. 336-340 c.p.p., è assegnato il compito di consentire l'accertamento di taluni reati, altrimenti impedito<sup>2</sup>: dunque, una funzione cruciale della quale il legislatore si è sempre mostrato ben conscio, tanto da essersene valso per assicurare gli equilibri del sistema penale in rapporto alle contingenti esigenze di politica criminale, riferite, di volta in volta, alle modalità di tutela di peculiari beni giuridici, alla salvaguardia degli interessi delle vittime di taluni reati e alle istanze di deflazione del processo penale. Da qui, la necessità di fare chiarezza sulla struttura e sul funzionamento di un istituto cardine della giustizia penale, che, proprio per il suo porsi al confine tra il diritto penale sostanziale e il diritto penale processuale, è foriero di difficoltà interpretative quanto alle norme che lo governano: tra queste anche quelle introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.

La presa d'atto della connotazione '*bifronte*' della querela<sup>3</sup> giustifica la scelta della giurisprudenza penale di legittimità di aderire alla tesi della sua *natura "mista"*, ossia sostanziale e processuale insieme<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Intervento al Convegno «Le prime applicazioni giurisprudenziali in materia penale della 'Riforma Cartabia'», organizzato dalla Struttura Territoriale per la formazione decentrata della SSM del distretto di L'Aquila, dal COFA e dell'Università degli Studi di Teramo.

<sup>2</sup> Il diritto di querela spetta ad ogni persona offesa da un reato per il quale non si debba procedere di ufficio o dietro richiesta o istanza (art. 120 c.p.) e si estrinseca in una manifestazione di volontà con la quale il titolare chiede che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.).

<sup>3</sup> F. Palazzo, *La querela: un istituto rivitalizzato, tra diritto e processo penale – Querela e strategie deflative*, in *Giur. It.*, 2021, 4, 984.

<sup>4</sup> Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, in motivazione; Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197; Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278656; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv. 275924; Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Rv. 275709; Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999.

A causa di tale *polimorfismo* le questioni sulla verifica della querela, di cui sia sopraggiunta la necessità per effetto di successione di leggi nel tempo, non sono state affrontate sulla base del principio del *tempus regit actum* – applicabile in ipotesi di successione di norme disciplinanti istituti processuali – e neppure sulla base al principio di cui all’art. 2, comma 2, c.p.<sup>5</sup> – che vige in ipotesi di successione di norme di regolamentazione di istituti sostanziali –. Non configurandosi, la querela, alla stregua di un elemento essenziale del reato, che concorre, cioè, alla sua esistenza (ed in mancanza del quale, ove successivamente richiesto, viene ad essere travolto lo stesso giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna), ma, piuttosto, alla stregua di elemento che entra a comporre il quadro per la determinazione dell'*an e del quomodo* di applicazione del precetto, la stessa, ove necessaria per la procedibilità di reati in precedenza perseguibili d’ufficio, sottostà alla regola di cui all’art. 2, comma 4, c.p.: «*Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile*». Dunque, il sopravvenuto regime di procedibilità a querela, se implica che per l’esercizio dell’azione penale e per la sua prosecuzione sia indispensabile la verifica dell’esistenza dell’atto di impulso processuale di parte, non determina, tuttavia, la cedevolezza del giudicato, neppure sostanziale, derivante, cioè, dall’inammissibilità dell’atto di impugnazione.

Quanto al fondamento politico – criminale, va ricordato – come più volte sottolineato dal Giudice delle leggi<sup>6</sup> – che la deroga al principio generale della perseguibilità d’ufficio dei reati risponde a differenti esigenze e a diversi criteri; fra questi, l’opportunità di lasciare la scelta di adire la giustizia penale al titolare del bene giuridico leso, in ipotesi di reati di non allarmante gravità, in considerazione della tenuità dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’azione penale, ovvero al soggetto passivo dei reati contro la libertà sessuale, contro la libertà morale e la tranquillità della vita personale (art. 612 *bis* c.p.) o commessi in danno di congiunti (art. 649, comma 2, c.p.), pur in presenza di un rilevante interesse pubblico al loro accertamento, in considerazione della possibile emersione di fatti attinenti alla vita privata dell’offeso o ai suoi rapporti personali con l’imputato. Si tratta di esigenze il cui apprezzamento, in riferimento alle valutazioni circa il regime di procedibilità dei reati che le involgono, spetta, in via esclusiva, alla discrezionalità del legislatore, che la esercita mediante un complesso bilanciamento d’interessi, non sindacabile salva la sua manifesta irrazionalità. Non irragionevoli, così, sono state ritenute le scelte di subordinare la

---

<sup>5</sup> Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

<sup>6</sup> Corte cost., sentenza, 27 giugno 1974, n. 216; ordinanza 8 luglio 1987, n. 294; sentenza 14 gennaio 1987, n. 7.

perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale alla connessione "con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio" (art. 609 *septies*, comma 4, n. 4, c.p.), in considerazione dell'inevitabile diffusione della notizia del fatto, integrante il delitto ordinariamente perseguibile ad impulso di parte, per effetto dell'accertamento del connesso delitto perseguibile d'ufficio, e di prevedere l'irrevocabilità della querela nei reati sessuali (art. 609 *septies*, comma 3, c.p.), venendo meno la tutela della riservatezza della vittima quando, in seguito alla proposizione dell'atto di impulso processuale, il fatto acquista carattere di pubblicità.

Più di recente, il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 16, lett. a) e b), e 17, l. 23 giugno 2017, n. 103 –, tramite l'estensione del regime di procedibilità a querela a taluni reati, ha inteso ricercare: *"Un punto di equilibrio e mediazione tra contrapposte esigenze: quella di evitare che, nel rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, si determinino meccanismi repressivi automatici che impediscano qualsiasi possibilità di governo effettivo dei fatti realmente offensivi e meritevoli di tutela penale; quella di far emergere l'interesse privato alla punizione del colpevole .... e quella di perseguire una logica riduzione dei carichi processuali e una incentivazione delle ipotesi conciliative che spesso riescono a perfezionarsi proprio nelle fasi preliminari del giudizio"*<sup>7</sup>. Incentivazione dei meccanismi conciliativi, che, nella *mens legis*, è stata posta in relazione con l'introduzione nel codice penale, ad opera dell'art. 1, comma 1, l. n. 103/2017, dell'art. 162 *ter* c.p. "Estinzione del reato per condotte riparatorie", che attribuisce al giudice il potere di dichiarare estinto il reato – "procedibile a querela soggetta a remissione" (art. 152 c.p.), allorché la remissione non abbia avuto luogo –, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del procedimento di primo grado, il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

## **2. L'estensione della procedibilità a querela attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022: disciplina e regime transitorio.**

**1.** L'estensione del regime di procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni (senza che si tenga conto a tal fine delle circostanze), costituisce una delle più importanti linee di intervento della riforma del

---

<sup>7</sup> Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati (art. 475 *bis*). Relazione illustrativa, 20 febbraio 2018, reperibile sul sito [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it).

sistema penale, realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150<sup>8</sup>: tanto, in attuazione della legge di delega n. 134 del 2021, che aveva dato mandato al Governo di estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio *di frequente contestazione*, come, ad esempio, le lesioni personali e il furto, ritenendo che il regime di procedibilità ad impulso della persona offesa rappresenti un forte incentivo alla riparazione dell'offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p..

Ricompresi nel catalogo dei reati divenuti procedibili a querela, quelli: di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590 *bis*, comma 1, c.p., nell'ipotesi-base non aggravata); di lesioni personali (art. 582, comma 1, c. p.), ora "svincolate", quanto regime di procedibilità, dalla durata della malattia non superiore ai venti giorni, con conseguente procedibilità a querela anche delle cd. *lesioni lievi* (malattia compresa tra ventuno e quaranta giorni), salvo che siano commesse contro persona incapace, per età o per infermità<sup>9</sup>, ovvero in danno di personale sanitario e socio-assistenziale ovvero in presenza di una delle aggravanti di cui all'art. 585 cod. pen., ad eccezione di quelle indicate nell'art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2, c. p. (fatto commesso contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge o convivente o l'altra parte dell'unione civile); di sequestro di persona (art. 605, comma 1, c.p., ossia quanto alla sola ipotesi base); di violenza privata non aggravata (art. 610, comma 1, c.p.); di violazione di domicilio (art. 614, commi 1 e 4, c.p.), anche ove commessa con violenza sulle cose; di furto (artt. 624, comma 1, c.p.), con conseguente procedibilità a querela della fattispecie-base e delle ipotesi aggravate di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8 *bis* e 8 *ter*, c.p., salvo che il fatto sia commesso in danno persona incapace per età o per infermità ovvero su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza o su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da

---

<sup>8</sup> G.L. Gatta, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella Riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la L. n. 199/2022*, in *Sistema Penale rivista on line*, 2 gennaio 2023.

<sup>9</sup> La *ratio* della conservata procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui la persona offesa non sia in grado di manifestare la propria volontà di procedere penalmente a causa di una condizione di incapacità per ragioni di età (giovane o avanzata) o di infermità (cioè di una condizione patologica, non necessariamente integrante una incapacità di intendere e di volere) sta nella tutela della persona stessa, onde metterla al riparo da ogni genere di eventuale condizionamento nella facoltà di sporgere querela.

soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica<sup>10</sup>; di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma 1, c.p.); di molestia o disturbo alle persone (art. 660, comma 1, c.p.)<sup>11</sup>, il legislatore

---

<sup>10</sup> Nel senso che il reato di furto di energia elettrica, aggravato *sub specie* di commissione su cosa destinata a pubblico servizio, sia tuttora procedibile d'ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto, perché l'energia elettrica è un bene destinato a servizio pubblico, Sez. 4, n. 9452 dell'8/02/2023, non massimata, con nota di M. Brunetti Pierri, *Sul regime di procedibilità del furto di energia elettrica a seguito della riforma Cartabia*, in *Sistema Penale rivista online*, 9 giugno 2023. Al riguardo, deve osservarsi che la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., in relazione al furto di energia elettrica considerata alla stregua di cosa destinata a pubblico servizio (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543; Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229), con conseguente perdurante procedibilità *ex officio* del detto reato, pone all'interprete il problema della possibilità della contestazione in fatto del menzionato elemento accessorio, possibile, giusta l'insegnamento impartito dal diritto vivente, soltanto «per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono *in comportamenti descritti nella loro materialità*, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», non potendosi «esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, in motivazione, pagg. 1011).

<sup>11</sup> Come spiegato nella Relazione illustrativa (pag. 496), l'espressione adottata dalla legge delega – «reati contro la persona e contro il patrimonio», e non già «delitti» (art. 1, comma 15, lett. b, legge n. 134 del 2021) – ha consentito, in sede attuativa, di modificare il regime di procedibilità anche delle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 660 c.p.. D'altro canto, la procedibilità officiosa delle contravvenzioni è pur sempre frutto di una scelta del legislatore ordinario che, come tale, può subire eccezioni, non essendo imposta da principi costituzionali o di sistema, di talché si è ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per escludere la perseguibilità a querela quando una contravvenzione tutela interessi individuali e concreti, come quelli che fanno capo alla persona, aprendo così il sistema alla possibilità di condotte risarcitorie e riparatorie, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela o di applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 *ter* c.p. (che non si riferisce ai delitti ma ai «reati» in genere).

delegato, in aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, ha, dunque, condizionato la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione *in concreto* ed alla *sovranità* della persona offesa, valorizzando la “*funzione selettiva*” della querela stessa (ossia, della cd. “querela–opportunità”)<sup>12</sup>, intesa come *filtro processuale* e, al contempo, come tecnica di depenalizzazione *di fatto*<sup>13</sup>.

Pertanto, la querela ha costituito lo strumento di politica–criminale utilizzato per contemperare la superfluità della pena *in concreto*, in coerenza con la sua natura di *extrema ratio*, con il contenimento del sovraccarico giudiziario, in vista, oltretutto, del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

**2.** Illustrate le coordinate generali dell’intervento novellatore in materia di procedibilità a querela, s’impongono taluni rilievi.

**2.1.** Quanto al delitto di lesioni personali lievi, ossia con durata della malattia da 21 a 40 giorni, divenuto procedibile a querela, l’effetto deflattivo sul carico giudiziario sarebbe davvero *significativo* ove si dovesse ritenere che il mutato regime di procedibilità determini, indirettamente, un ampliamento della competenza del giudice di pace, in virtù della disciplina di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte.

Occorre tener presente, tuttavia, che la norma citata – non attinta dalla riforma – effettua *un rinvio* al secondo comma dell’art. 582 c.p. *limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte* (con esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, comma 2, c.p.), di modo che l’ambito applicativo di essa varia a seconda che si valorizzi il rinvio al secondo comma dell’art. 582 c.p., così come novellato, ovvero che si ponga l’accento sul riferimento ai reati perseguibili a querela, che, tuttavia, nel testo novellato dell’art. 582 c.p. sono disciplinati al primo comma.

Pertanto, dando seguito alla prima tesi – che assegna rilevanza alla lettera dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 – dovrebbero rientrare nella competenza del giudice di pace *solo le fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 582 c.p.* che derogano alla procedibilità d’ufficio: ossia, *a) le ipotesi di cui all’art. 577, comma 1, n. 1, c.p.* (lesioni personali commesse contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorene o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso

---

<sup>12</sup> F. Giunta, *Querela–selezione e condotte riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, pagg. 473 ss.; ID., *Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela*, Milano, 1993, pagg. 38, 60 e 185 ss..

<sup>13</sup> Correlata al mancato esercizio della querela da parte delle vittime o all’eventuale remissione della querela stessa per il sopravvenire di una composizione monetaria, secondo la sequenza querela–remissione–accettazione.

legata da relazione affettiva); *b) le ipotesi di cui all'art. 577, comma 2, c.p.* (lesioni personali commesse contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro I del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta);

Tuttavia, anche per le due (residuali) ipotesi di lesioni volontarie di competenza del giudice di pace tale attribuzione è dubbia:

– quanto all'ipotesi *sub a)* (art. 577, comma 1, n. 1) c.p.), infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, c.p., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui all'art. 577, comma 1, n. 1) c.p., nonché, in via consequenziale, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, comma 2, c.p., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati dall' art. 577, comma 1, n. 1) c.p., come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*);

– quanto all'ipotesi *sub b)* (art. 577, comma 2, c.p.), l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 esclude espressamente dalla competenza del giudice di pace le lesioni volontarie per i fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, comma 2, c.p. ovvero contro il convivente.

Dal mancato coordinamento tra l'art. 582 c.p., come modificato, e l'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 potrebbe, dunque, derivare che nessuna delle ipotesi di lesioni volontarie, divenute procedibili a querela, rientri nella competenza del giudice di pace.

La relazione illustrativa<sup>14</sup> segnala, tuttavia, che «*l'intervento di riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte*», in tal senso sembrando accreditare la tesi secondo la quale, per effetto della riforma, rientrano nella competenza del giudice di pace tutte le lesioni personali dolose perseguibili a querela, fatte salve le lesioni c.d. 'familiari', ossia quelle come sopra individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236 del 2018, e le lesioni che, secondo il nuovo testo del art. 582 c.p., non sono perseguibili a querela (ossia le lesioni aggravate ex artt. 61 n. 11 *octies*, 583, 585 c.p. e le lesioni superiori a 20 giorni commesse contro persona incapace per età o infermità).

---

<sup>14</sup> Pagg. 321-ss.

**2.2.** Come anticipato, l'estensione del regime di procedibilità a querela attuata dalla 'Riforma Cartabia' mira, per un verso, a decongestionare il carico dei processi penali pendenti, per altro verso, a incentivare il ricorso a condotte riparatorie e ripristinatorie in vista di una ricomposizione del conflitto alternativa all'esito punitivo.

Espressive di tali finalità sono le modifiche apportate alla disciplina della remissione di querela: segnatamente, all'art. 152 c.p. mediante l'introduzione di un nuovo terzo comma che stabilisce che: "Vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati<sup>15</sup>.

Quanto alla prima delle nuove ipotesi di remissione tacita della querela, deve evidenziarsi come il legislatore abbia recepito, ampliandone la sfera applicativa, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Pastore<sup>16</sup>, che avevano ritenuto integrata la remissione tacita di querela dalla mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, purché *«previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela»*: avvertimento ora non più necessario. Si tratta, a ben vedere, di disposizione non esente da problemi applicativi, derivanti dall'automatica interpretazione dell'assenza testimoniale del querelante come remissione di querela, potendo la detta assenza trovare legittima giustificazione *ex post*, con conseguente possibilità di un aumento delle impugnazioni delle sentenze di non luogo a procedere (per estinzione del reato per remissione tacita della querela) da parte del pubblico ministero o del querelante ove costituitosi parte civile.

---

<sup>15</sup> Il quarto comma dell'art. 152 c.p. stabilisce che: «La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90 *quater* del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121».

<sup>16</sup> Sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239.



Non è da escludere, al riguardo, che la disciplina processuale delle notificazioni al querelante e delle informazioni dovutegli<sup>17</sup> sia volta a prevenire i segnalati effetti di una troppo frettolosa pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per remissione tacita di querela, suscettibili di compromettere la realizzazione dell'obiettivo generale di migliorare l'efficienza del processo penale.

**3.** L'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'articolo 5 *bis* d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, reca un'espressa disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità.

La norma citata, nella sua originaria formulazione, prevedeva che: "1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero".

Il correttivo del comma 2 rispetto alla regola posta nel comma 1 era da spiegare, secondo il diritto vivente<sup>18</sup>, «con l'intento di impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela sulla base della *fictio legis* secondo cui *lex interpellat pro iudice* e non già dopo una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della querela».

L'art. 5 *bis* del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, ha, però, sostituito il comma 2 dell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ora (interamente) dedicato (solo) alla materia delle misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 150 del 2022 (fissato al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022), avrebbero perso efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, l'autorità giudiziaria precedente non avesse acquisito la querela.

---

<sup>17</sup> In tema di domicilio e di notificazioni al querelante cfr. nuovo art. 153 *bis* c.p.p. e in tema di informazioni al querelante, cfr. artt. 90, comma 1 *bis*, 90, lett. a *bis*), a *quinquies*) e n *bis*) c.p.p. e 142, commi 3-4 disp. att. c.p.p..

<sup>18</sup> Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552; Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154078.

Dunque, per effetto della modifica del citato comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, è onere della persona offesa attivarsi autonomamente, senza più alcun diritto alla previa informazione da parte dell'autorità giudiziaria che procede; infatti, solo nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, fossero in corso di esecuzione misure cautelari personali, vi era l'onere dell'autorità giudiziaria procedente di cercare la persona offesa, al fine di verificare se intendesse coltivare *l'istantia puniendi*, onde legittimare la prosecuzione dell'intervento cautelare.

È evidente che, proprio in ragione del lungo periodo di *vacatio legis* del d.lgs. n. 150 del 2022 (di durata superiore a 60 giorni), in sede di conversione del d.l. n. 162/2022, il legislatore ha scelto di escludere ai fini della procedibilità ogni onere di informazione della persona offesa a carico dell'autorità giudiziaria. Quindi, il venir meno della disposizione transitoria, che assegnava alla parte offesa la facoltà di esercitare il diritto di querela – rispetto a reati per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma, risultava già esercitata l'azione penale sulla base della pregressa procedibilità officiosa – nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso con il quale il giudice procedente la informava della predetta facoltà, comporta che, in ogni caso, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (ossia, dal 30 dicembre 2022) senza che la parte interessata si sia autonomamente determinata a presentare l'istanza di punizione, la fattispecie complessa di improcedibilità si sia perfezionata.

La disciplina transitoria del regime di procedibilità è completata dalla disposizione di cui al comma 2 *ter* dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, che stabilisce che "Per i delitti di cui agli articoli 609 *bis*, 612 *bis* e 612 *ter* c.p., commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua a procedersi d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto". Tale disposizione transitoria, come già osservato<sup>19</sup>, potrebbe apparire di dubbia compatibilità con il principio di retroattività della legge penale più favorevole, sembrando derogare ad esso con l'impedire che la modifica del regime di procedibilità produca effetti sui reati connessi di violenza sessuale, atti persecutori e *'revenge porn'*, commessi prima del 30 dicembre 2022. Il problema, tuttavia, potrebbe essere superato accedendo alla tesi della natura non integratrice della citata disposizione rispetto alle norme del codice penale da essa richiamate. In tale prospettiva, infatti, la procedibilità d'ufficio del delitto connesso rappresenta soltanto un presupposto di fatto per l'applicazione della legge penale, indifferente a successive modifiche

---

<sup>19</sup> G.L. Gatta, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella Riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022*, cit.

normative<sup>20</sup>, rilevando esclusivamente quale situazione idonea a provocare in concreto l'esercizio dell'azione penale.

**4.** Con la legge 24 maggio 2023, n. 60 (*Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*), in vigore dal 16 giugno 2023, si sono voluti perseguire due obiettivi: a) escludere la procedibilità a querela in presenza di determinate aggravanti; b) consentire l'arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela anche quando questa non sia presentata immediatamente per non essere rintracciabile la persona offesa.

Sotto il primo profilo, l'art. 1 della legge citata prevede che, ove reati procedibili a querela siano aggravati ai sensi dell'art. 416 *bis*.1 c.p. (aggravante mafiosa) o ai sensi dell'art. 270 *bis*.1 c.p. (finalità di terrorismo), si proceda d'ufficio. La *ratio* della norma risiede nel fatto che le aggravanti in parola esprimono un'offesa a beni giuridici di rilievo pubblicistico e, almeno per quanto riguarda l'aggravante del metodo mafioso, evocano una condizione della vittima del reato di grave compromissione della sua libertà di autodeterminazione quanto alla presentazione della querela, che presuppone la possibilità di manifestare liberamente, senza pressioni, la volontà e l'interesse a procedere. L'art. 2, invece, modificando l'art. 71, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con l'inserire il delitto di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) tra quelli per i quali le pene sono aumentate, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, mira a neutralizzare un'aporia nella disciplina: ossia che, in virtù del disposto del secondo comma dello stesso art. 71, si proceda d'ufficio per reati meno gravi – pure oggetto dell'intervento realizzato con il d.lgs. n. 150/2022 –, quali la violenza privata e la minaccia, e non per le lesioni personali.

Sotto il secondo profilo, l'art. 3 stabilisce che, se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, perché la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto obbligatorio in flagranza in flagranza è eseguito anche in mancanza della querela quando questa può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara

---

<sup>20</sup> In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità per affermare che la procedibilità d'ufficio della violenza sessuale, ai sensi dell'art. 609 *septies*, comma 4, n. 4 c.p., non veniva meno per effetto dell'abolizione del connesso reato procedibile d'ufficio (Sez. 3, n. 17070 del 31/01/2019, secondo cui: "In tema di delitti contro la libertà sessuale, la procedibilità d'ufficio nel caso previsto dall'art. 609 *septies*, comma quarto, n. 4, cod. pen. non viene meno qualora, per il fatto connesso, perseguibile "ab origine" di ufficio e che sia stato oggetto di regolare imputazione, venga emessa pronuncia assolutoria per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato).

di rinunciarvi o la rimette, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto *effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa*.

La disposizione risponde alla necessità, fortemente avvertita – in ragione del tenore della pregressa disciplina<sup>21</sup> –, di evitare che non si possa procedere all'arresto dell'autore di gravi reati (si pensi al furto di cosa esposta alla pubblica fede commesso con violenza sulla cosa), nell'ipotesi in cui la vittima non sia presente e/o, comunque rintracciabile, e che, pertanto, non sia in grado di presentare la querela alla polizia presente sul luogo, con la conseguenza di frustrare le esigenze precautelari di sicurezza pubblica e di favorire la fuga del soggetto colto in flagranza di reato.

### **3. Le prime applicazioni giurisprudenziali.**

La giurisprudenza di legittimità si è finora espressa sulle questioni generali implicate dal rinnovato regime di procedibilità a querela nei termini che seguono.

**1.** Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "*abolitio criminis*", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Rv. 284542).

A suffragio, richiamato il diritto vivente che ha costruito, nel corso degli anni, il paradigma del rapporto tra inammissibilità e "giudicato sostanziale"<sup>22</sup>, la Suprema Corte ha ribadito che, proprio perché la querela è strutturalmente e funzionalmente diversa da un elemento costitutivo del reato, la sopravvenienza della procedibilità ad impulso di parte non opera come l'*abolitio criminis*, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso: l'*abolitio criminis*, infatti, è rilevabile anche in fase di cognizione e in presenza di ricorso inammissibile per ragioni di economia processuale, perché

---

<sup>21</sup> Le disposizioni di cui agli artt. 380, comma 3, c.p.p. e 381, comma 3, c.p.p., con lo stabilire che: "L'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo", presupponevano che la persona offesa fosse presente nel luogo in cui veniva colto il sospetto autore del reato in modo da potere sporgere querela oralmente alla polizia giudiziaria intervenuta.

<sup>22</sup> Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D L, Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111; Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265107; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689.

destinata, comunque, ad essere rilevata anche in sede esecutiva, mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen..

**2.** In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Rv. 284375)

La Suprema Corte ha inteso valorizzare la volontà del legislatore riformatore di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di una sua riduzione. Per rendere, dunque, compatibile lo spirito della 'Riforma Cartabia', in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., con l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 274 del 28/8/2000, il giudice di legittimità ha optato per un'interpretazione estensiva e logica del portato di tale ultima norma, tenuto conto che, anche l'attribuzione alla competenza del giudice di pace di alcuni reati, si è mossa nel solco di ricercare strategie capaci di realizzare gli obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di conflittualità. E, dunque, il senso di attribuire, con il d.lgs n. 274 del 28/8/2000, il reato di "lesione perseguibile a querela" alla competenza del giudice di pace corrisponde a tale finalità, che deve trovare continuità proprio in presenza di una rinnovata e dichiarata volontà del legislatore della 'Riforma Cartabia' di coltivare, anzi di ampliare la competenza del giudice di pace. Con la suddetta interpretazione, in definitiva, non si opererebbe un'applicazione "analogica", vietata in materia penale dall'art. 14 delle preleggi, poiché il divieto in questione afferisce alle 'norme incriminatrici' nel cui perimetro non rientrano le norme sulla procedibilità dei reati. Piuttosto, attraverso l'attività interpretativa, si tratterebbe di leggere il riferimento al "secondo comma" dell'art. 582 c.p., contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, oltre il suo significato più immediato, attraverso un'analisi logica e plausibile di esso.

**3.** In caso di riconoscimento della competenza del giudice di pace per le lesioni personali divenute procedibili a querela di parte, la Suprema Corte (Sez. 5, n. 14943 del 21/03/2023, non massimata) ha, poi, rilevato come si ponga un problema di valutazione della legalità della pena inflitta.

In effetti, l'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 274/2000 stabilisce che, per i reati di competenza del giudice di pace, "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi": sicché, in forza

del principio della retroattività della legge penale più favorevole di cui all'art. 2 cod. pen., la pena detentiva, irrogata per il delitto di lesioni personali, con durata della malattia fino a quaranta giorni, divenuto di competenza del giudice di pace, non è più conforme al tipo legale.

La presa d'atto dell'illegalità della pena solleva, ancora, la questione del rapporto tra l'inammissibilità del ricorso e la rilevabilità d'ufficio della pena illegale. Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite Miraglia<sup>23</sup> che hanno affermato che, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione contraria all'assetto normativo vigente, perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (principio di diritto enunciato proprio con riferimento al caso di irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 c.p. in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

Il rilievo officioso della pena divenuta illegale pone il problema di quale sia la soluzione da adottare nell'ipotesi in cui all'imputato, condannato per un reato divenuto di competenza del giudice di pace e meritevole, quindi, delle pene di cui all'art. 52 d.lgs. 274/2000, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena: beneficio inapplicabile nei procedimenti davanti al giudice di pace ex art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274<sup>24</sup>, ma tale da rendere il trattamento sanzionatorio in concreto applicato più favorevole. Tanto sembrerebbe imporre al giudice di merito di individuare *il trattamento sanzionatorio complessivamente meno affittivo caso per caso, tenendo conto delle sollecitazioni o richieste difensive*, in funzione del soddisfacimento dell'interesse manifestato dall'imputato a mantenere la possibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero di vedersi inflitta una pena ex art. 52 d. lgs 274 del 2000, in astratto più mite ma non sospesa<sup>25</sup>.

**4.** Con la sentenza Sez. 5, n. 12773 del 14/02/2023 (non massimata), la Cassazione ha affermato che, in tema di lesioni personali, il mutato regime di

---

<sup>23</sup> Sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689

<sup>24</sup> Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Rv. 276769; Sez. 2, n. 28850 del 08/05/2013, Rv. 256354.

<sup>25</sup> Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230275. Nel senso che, in tema di successione di leggi penali, con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni), non può applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, ancorché in linea di principio più favorevole, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato, Sez. 5, n. 7215 del 26/01/2006, Rv. 233639 e Sez. 5, n. 46793 del 04/10/2004, Rv. 230286; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230275.

procedibilità della fattispecie di cui all'art. 582, comma 1, c.p., stabilito dall'art. 2 del d.lgs. 150 del 2002, fa sì che la pregressa intervenuta remissione di querela da parte dell'offeso, con accettazione della stessa da parte dell'imputato, determini l'estinzione del reato, dal momento che la remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Al riguardo, è stato evidenziato come il diritto vivente (con le sentenze a Sezioni Unite n. 40150 del 21/06/2018, Salatino e n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini) abbia evocato, a sostegno del principio secondo cui la remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità, il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione stessa "non tanto come istituto sostanziale, e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato" quanto, piuttosto, il suo differenziarsi da esse per la caratteristica non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile, salvo il caso di inammissibilità del ricorso medesimo per tardività.

**5.** Con la sentenza Sez. 5, n. 22658 del 10 maggio 2023, non massimata, la Suprema Corte si è espressa nel senso che, in tema di disciplina dei reati divenuti procedibili a querela ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, la Corte di Cassazione, ove non riscontri la presenza di un atto di querela, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata senza disporre alcun tipo di accertamento ulteriore.

**5.1.** La Corte ha spiegato che, in caso di ricorso per cassazione proposto specificamente al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità, in relazione a reato divenuto procedibile a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, una volta decorso il termine per la proposizione dell'atto di impulso processuale, ai sensi dell'art. 85 dello stesso decreto, la Corte di Cassazione, qualora rilevi l'assenza in atti della querela, non è tenuta disporre alcun tipo di accertamento. Ciò perché, in virtù delle modifiche apportate all'art. 85 dall'art. 5 *bis* d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, è onere della persona offesa attivarsi autonomamente per la proposizione della querela, senza più alcun diritto alla previa informazione da parte dell'autorità giudiziaria che procede, fatta salva l'ipotesi di misure cautelari personali in corso di esecuzione; solo in tal caso, infatti, vi era l'onere (nei venti giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) dell'autorità giudiziaria procedente di cercare la persona offesa, al fine di verificare se intendesse coltivare l'*istantia puniendi*, onde legittimare la prosecuzione dell'intervento cautelare. Tale

assetto starebbe a dimostrare che il legislatore ha inteso escludere qualunque percorso procedimentale speciale, finalizzato sia a sollecitare la decisione della persona offesa rispetto al mutato quadro normativo, sia a garantire, in caso di positivo esercizio del diritto di querela, l'introduzione del relativo atto di manifestazione della volontà punitiva. Se ne è fatto discendere che l'assenza di una specifica indicazione normativa al riguardo deporrebbe per l'esclusione di uno stringente dovere di svolgere accertamenti in ordine alla sopravvenuta presentazione di una querela.

La segnalata sentenza ha inteso porsi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, se è vero che il più favorevole regime di procedibilità integra una *lex mitior* di natura anche sostanziale, applicabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p., laddove la nuova legge sopravvenga prima della formazione del giudicato, tuttavia le regole del giudizio di legittimità non consentono alla Corte di cassazione di effettuare alcun tipo di accertamento sull'eventuale proposizione della stessa, né di sospendere il giudizio in attesa che maturi il tempo fissato dalla disposizione intertemporale per consentire alla persona offesa, che eventualmente già non l'avesse fatto, di manifestare la volontà di procedere, atteso oltretutto che nel giudizio di legittimità, la mancanza di una condizione di procedibilità va trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione.

A fronte del riportato approdo interpretativo si è, però, delineato un ulteriore orientamento, secondo cui, in ipotesi di ricorso per cassazione ammissibile, quale è quello presentato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, con il quale si denunci, anche con un solo motivo, il difetto di condizione di procedibilità per uno dei reati divenuti perseguibili a querela ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, la Corte di cassazione, ove non riscontri la presenza della querela in atti, deve annullare con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di merito verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità (Sez. 4, n. 21699 del 21/03/2023, non massimata). Tale epilogo decisivo troverebbe il proprio fondamento nell'obbligo del giudice di verificare l'esistenza di una causa di non punibilità fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p., non potendosi sino a tale momento considerare concluso il processo<sup>26</sup>. Se ne è tratto che, soltanto in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, che colpisca, cioè, l'impugnazione nel suo momento iniziale così da bloccare la stessa instaurazione del relativo rapporto processuale, è preclusa la verifica suddetta, la quale, altrimenti, è imprescindibile, salvo che non siano necessari accertamenti di merito, venendo in rilievo l'esistenza di una condizione di

---

<sup>26</sup> Sez. 5, n. 17052 del 05/03/2013, Rv. 257114; Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, Rv. 212023.



punibilità del reato da accertare in ogni grado e stato del processo ai sensi dell'art. 129 c.p.p.<sup>27</sup>.

**5.2.** Venendo in rilievo, nei casi esaminati dalle sentenze illustrate, ricorsi ammissibili, in relazione ai quali incombe pure sul giudice di legittimità l'obbligo di rilevare anche d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione<sup>28</sup>, si pone la questione, la cui soluzione è suscettibile di ricadute in un eventuale autonomo giudizio civile instaurato tra le parti, se, invocata dal ricorrente la sopravvenuta improcedibilità del reato e rilevata d'ufficio l'estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione, nel disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la Corte di cassazione debba riconoscere la prevalenza all'improcedibilità o alla prescrizione del reato.

Come è noto, risultando da plurimi approdi del diritto vivente in materia di rapporti tra prescrizione e confisca<sup>29</sup>, la dichiarazione, nel corso del giudizio di impugnazione, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non neutralizza, almeno a determinati effetti (tra i quali anche quelli civili), l'accertamento relativo alla sussistenza del reato e alla penale responsabilità dell'imputato, tanto vero che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, ossia "*ictu oculi*", non essendo ammesso alcun "apprezzamento" delle evidenze probatorie<sup>30</sup>. Ciò comporta che, in caso di contemporanea sussistenza della causa di non punibilità per difetto di condizione di procedibilità del reato e della causa di non punibilità per estinzione del reato medesimo per prescrizione, sembra doversi assegnare preferenza al proscioglimento per mancanza di querela, in quanto più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione<sup>31</sup>, impedendo *ab origine* l'accertamento stesso del reato e della responsabilità di colui che ne è indicato come autore: il che, però, renderebbe forse necessaria, in una prospettiva *lata* di tutela delle ragioni della vittima del reato, una verifica effettiva circa la reale inesistenza della condizione di procedibilità, in quanto non intervenuta nel termine stabilito dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022.

---

<sup>27</sup> Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, Rv. 275981.

<sup>28</sup> Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266.

<sup>29</sup> Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209; Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434.

<sup>30</sup> Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274.

<sup>31</sup> Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Rv. 262372; Sez. 4, n. 4441 del 28/11/1986, dep. 1987, Rv. 175626; Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Rv. 168768.